

Lettera-Circolare 3 dicembre 1997, Prot. n. 967768

Richieste di parere relativo al DPR 412/93: caratteristiche del "LOCALE TECNICO ADEGUATO".

Emanata da: **Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

Riguardante: Impianti termici – Definizione di locale tecnico adeguato

NOTE

Si riporta il testo del quesito (protocollo 97/AM/01) posto da Immergas Spa al Ministero in data 22/01/1997.

«Oggetto: richieste di parere relativo al DPR 412/93.

L'articolo 5 comma 10 del D.P.R. 412/93 prescrive che "In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati".

L'articolo 1 del Decreto («Definizioni»), purtroppo, non fornisce la definizione sopra citata.

Per questo motivo, sono state date interpretazioni difformi e contraddittorie di "locale tecnico adeguato"; cito, ad esempio, quella contenuta nella Circolare n° 8/SAN della Regione Lombardia (aggiornamento del titolo III del regolamento d'igiene tipo regionale) in data 19.01.1995 oppure nella linea guida elaborata dall'USL n° 6 di Piana di Lucca in data 30.09.1994.

In sostanza, la mancanza di una definizione a livello nazionale ha comportato un certo disorientamento nei progettisti e nei tecnici abilitati; ciò si evince dalle frequenti domande degli operatori menzionati.

Viste le numerose richieste pervenute allo scrivente ufficio, sono a chiedere una interpretazione autentica sul concetto di "locale tecnico adeguato".

In particolare, sono a proporre una possibile definizione, su cui chiedo cortesemente una opinione:

Per "locale tecnico adeguato", si intende un locale avente le seguenti caratteristiche:

- uso esclusivo;
- fisicamente delimitato;
- di altezza non minore di 2,4 metri;
- di superficie sufficiente a compiere le operazioni di controllo e manutenzione sull'apparecchio secondo le indicazioni del costruttore, in ottemperanza alla norma UNI 10436;
- dotato di ventilazione naturale conforme alle norme tecniche vigenti.

Vorrei segnalare che, in molti casi, si fa erroneamente riferimento alla norma UNI 7129 per tutti gli impianti (per ciò che attiene alla ventilazione); essa, però, assume validità solo per gli impianti alimentati con gas combustibile, mentre le prescrizioni del D.P.R. 412/93 (ed, in particolare, dell'articolo 5 comma 10) valgono anche, ad esempio, per gli impianti alimentati con combustibili diversi.

...[omissis]...»

TESTO

In riferimento alla nota sopra emarginata, si evidenzia quanto segue:

1. per impianti di portata termica maggiore di 35 kW, le caratteristiche dei luoghi di installazione sono fissate dalla regola tecnica di prevenzione incendi pubblicata con Decreto 12 aprile 1996 del Ministro dell'Interno;
2. per generatori di portata termica inferiore non appare evidente la necessità di imporre l'uso esclusivo del locale: alcuni usi tipicamente familiari, quali ad esempio lavatoio/stenditoio o deposito attrezzi da lavoro, sempre che le dimensioni del locale lo consentano, potrebbero non essere in contrasto con l'alloggiamento di una caldaia di tipo B; è viceversa importante che il locale non sia adibito a deposito di materiali infiammabili, che tutti i dispositivi di sicurezza e controllo siano sempre facilmente raggiungibili, e che esista comunque lo spazio sufficiente per le operazioni di controllo e manutenzione, come giustamente richiamato nella Vostra nota;
3. appare viceversa evidente la necessità di una delimitazione fisica del locale, soprattutto rispetto agli ambienti abitati;
4. appare ragionevole il limite minimo di altezza proposto di 2,4 metri, sempre che sia sufficiente a compiere tutte le operazioni di controllo e manutenzione previste per lo specifico apparecchio installato;
5. è indubbia la necessità di aerazione e ventilazione adeguate e conformi alle norme tecniche vigenti; il fare riferimento alla norma UNI-CIG 7129 è indubbiamente corretto per gli apparecchi a gas alimentati da rete di distribuzione, può essere cautelativo, ma comunque evidentemente accettabile, per gli impianti alimentati da combustibili liquidi, ma può essere insufficiente per gli impianti alimentati a GPL, che come noto, impone alcune accortezze specifiche.

Nella speranza di aver chiarito ogni dubbio, gli uffici di questa Direzione Generale restano comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento.